

Le liberalizzazioni previste dal D.L. 31/01/07, n. 7, pubblicato su G.U. n. 26 del 1/02/07 per le attività di imprese di pulizia e di disinfezione di cui al D.M. 7/7/97, n. 274 e di facchinaggio di cui al D.M. 30/06/03, n. 221

22 giugno 2012

A far tempo dal 2/02/07 chi esercita le attività di pulizia e di disinfezione e quella di facchinaggio non deve essere più in possesso dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, né deve nominare un preposto.

Restano vigenti i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria della normativa di riferimento.

Si precisa che per svolgere l'attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, si debbono continuare a possedere i requisiti professionali e nominare un preposto.